

TI_GERICHTE 17.2018.123 vom 4. Oktober 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-10-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2018.123

FR: TI_GERICHTE 17.2018.123 du 4 octobre 2018

IT: TI_GERICHTE 17.2018.123 del 4 ottobre 2018

Regeste

Ripetuto furto di poca entità. Accertamento dei fatti. Verità materiale.

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 398 cpv. 4 CPP quando - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L'esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è "manifestamente inesatto" o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione "manifestamente inesatto" richiama la nozione d'arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell'art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768), secondo la quale un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell'8 agosto 2011 inc. 6B_312/2011). L'accertamento dei fatti è censurabile ai sensi dell'art. 398 cpv.

E. 4

Gli oneri processuali di primo grado, pari a fr. 950.-, rimangono a carico dell'appellante.

E. 4.1

La censura sollevata dall'appellante è destinata a cadere del vuoto, dal momento che l'assunzione di ulteriori prove da parte del MP, come meglio si vedrà nel prosieguo, si rivela priva della possibilità di portare elementi a discarico di AP 1. I contenuti dei video agli atti sconfessano infatti le versioni fornite dal qui appellante, minandone irrimediabilmente la credibilità. È opportuno rilevare che già il giudice di prime cure - il cui

accertamento dei fatti non è stato censurato di arbitrio al quale questa Corte, a norma dell'art. 82 cpv. 4, rinvia - ha rilevato la scarsa verosimiglianza delle dichiarazioni di AP 1 (consid. 8. della sentenza appellata).

E. 4.2

A complemento di quanto esposto nel giudizio pretorile, questa Corte non può prescindere dal porre in evidenza la difformità di quanto appare nei filmati della videosorveglianza agli atti, rispetto sia a quanto dichiarato da AP 1 in occasione del dibattimento di primo grado, sia assunto a verbale dalla Polizia cantonale il 16 dicembre 2016. a. In relazione a quanto rimproveratogli in merito ai fatti del 13 ottobre 2016, AP 1, interrogato in occasione del dibattimento dal giudice di prime cure, ha infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni: “ Ero passato _____ per caso. Ho fatto un giro, avevo in mente di comperare qualcosa per misurare, pensavo ad un metro. Ho visto che c'era quello elettronico; non ne avevo mai visti di quel tipo. Quello che ho visto sarà stato lungo una quindicina di centimetri. A quanto ho capito io in quel momento, quell'oggetto funzionava a batteria. Ho chiesto ad un commesso _____ se potevo aprire la scatola e vedere l'oggetto. Mi ha risposto che non si poteva. Allora ho lasciato che se ne andasse, ho preso la scatola e sono andato ad aprirla in un altro reparto. Ho estratto il distanziometro dall'involucro, ma non capivo niente di quell'oggetto, di come funzionava. Non era carico e non c'era una batteria. A quel punto ho preso il distanziometro e il suo cartone e l'ho portato in un altro posto, dove lo abbandono. Il Giudice mi legge la risposta a pag. 3 in alto. È sbagliato dove dico che mi sono messo in tasca il distanziometro; in verità l'ho portato altrove con il suo involucro. Pensando di nascondere meglio la mia malefatta di aprire la scatola, mi sono ulteriormente spostato di reparto e lì ho abbandonato il tutto. Non so dare altra spiegazione al fatto che io non abbia abbandonato distanziometro, una volta che ho visto che non mi andava, nel reparto in cui l'avevo spaccettato, che già non era quello dove lo avevo trovato. Se mi fosse piaciuto sarei andato in cassa a pagarlo, mostrando che avevo spaccettato sebbene non si potesse. Ho nascosto per bene il tutto perché se lo avessi lasciato in vista sarebbero risaliti a me che avevo rima chiesto se si poteva aprire la merce. Sapevo che non si poteva spaccettare e quindi mi sentivo a disagio. Alla fine sono uscito e non ho comperato niente .” (VI dibattimentale). Le dichiarazioni appena riportate, differiscono da quanto affermato in occasione dell'interrogatorio tenutosi presso gli uffici della polizia Cantonale il 16 dicembre 2016. In particolare, oltre al fatto che in prima sede AP 1 aveva dichiarato di aver messo nella propria tasca l'apparecchio, per poi ritrattare, egli aveva altresì affermato che “ Mi sono spostato di settore e ho provato il laser. (...) Credo di averlo testato nel reparto legname (...) ”, affermazioni, queste, in evidente contrasto con quanto dichiarato in occasione del dibattimento, dove AP 1 ha dichiarato di non capire nulla di quell'oggetto, né del suo funzionamento, ritenuto, per di più, che il distanziometro in questione si sarebbe presentato scarico e senza batteria. Delle due l'una: o AP 1 aveva potuto testare l'apparecchio, oppure del medesimo non comprendeva nulla e lo stesso non funzionava perché scarico. A ciò si aggiunge un'ulteriore incongruenza, e meglio il fatto che l'appellante ha dichiarato di aver testato l'apparecchio dopo averne abbandonato la confezione: “ D: Per quale motivo, visto che lei sostiene di aver voluto solo provare l'attrezzo, al termine della sua “prova” non lo ha depositato nello stesso luogo nel quale aveva occultato la sua confezione? R: Non mi andava di provarlo nello stesso luogo. Credo di averlo testato nel reparto legname, ma come detto non ricordo dove l'ho appoggiato per l'ultima volta .” (VI PS 16.12.2016, p. 4, da riga 13 a riga 18). Tali dichiarazioni contrastano tuttavia con quanto visibile nei filmati della videosorveglianza _____ di

_____ prodotti dall'accusatrice privata, e meglio con il fatto che, dopo aver abbandonato la confezione, AP 1 non ha provveduto ad alcuna prova dell'apparecchio, dirigendosi, anzi, all'uscita _____ di _____. Di seguito quanto visibile dai videoclip consegnati agli inquirenti dall'accusatrice privata: - nel filmato "Esportazione-ACC-2016-10-18-15.03.38.ave" al minuto 19:49:34 si vede AP 1 entrare dal fondo della corsia; - al minuto 19:49:36 lo si vede prendere una scatola blu scuro dallo scaffale sito alla sua destra e uscire dalla corsia, tenendo la confezione nella propria mano destra; - nel filmato "Esportazione-ACC-2016-10-18-15.49.58.ave", dal minuto 19:50:05, si vede l'appellante camminare lungo la corsia centrale, sul lato sinistro dell'inquadratura, tenendo in mano la scatola presa qualche istante prima. Al minuto 19:50:42 lo si vede mentre si immette in una corsia sulla sua destra, dalla quale esce qualche secondo dopo, tenendo sempre la scatola, chiusa, in mano, per poi tornare nella corsia centrale quindi immettersi nella corsia n. 48; - nel filmato "spacchetta.ave", al minuto 19:50:56, si vede AP 1 entrare nella corsia n. 48, tenendo nella propria mano sinistra l'involucro contenente il distanziometro. La confezione è integra e chiusa; - al minuto 19:51:00 si nota l'appellante appoggiare l'involucro, sempre chiuso, sul primo scaffale della corsia sito alla sua sinistra, quindi voltarsi verso il corridoio centrale, per poi tornare ad occuparsi della scatola, con entrambe le mani; - al minuto 19:51:50, l'appellante si scosta dallo scaffale, tenendo nella mano sinistra l'involucro, sempre chiuso. AP 1 cammina quindi lungo la corsia 48 in direzione della videocamera e si arresta al minuto 19:52:01 in corrispondenza di uno spazio libero tra due secchi siti sullo scaffale alla sua sinistra. Vi infila quindi la scatola, sempre chiusa; - sino al minuto 19:52:42 si vede l'appellante muovere il solo braccio destro, con forza, nel vano in cui ha inserito la scatola. Egli alza poi anche il braccio sinistro, con la cui mano allarga la manica destra del proprio pile, nella quale da scivolare un oggetto scuro, parzialmente visibile nella sua mano destra qualche secondo dopo, vale a dire al minuto 19:52:49, ossia un istante dopo che l'appellante ha ritratto entrambe le mani dallo scaffale; - al minuto 19:52:53, AP 1 si allontana dal vano in cui ha lasciato la confezione del distanziometro e si incammina verso il corridoio centrale; - nel filmato "Esportazione-ACC-2016-10-18-15.49.58.ave", dal minuto 19:52:58, si vede l'appellante uscire dalla corsia e incamminarsi lungo il corridoio centrale, sul lato destro dell'inquadratura, allontanandosi dalla videocamera; - al minuto 19:53:31 AP 1 svolta alla sua sinistra, attraversa la corsia centrale e si dirige verso l'uscita del centro commerciale. Le immagini sconfessano quindi le versioni fornite dall'imputato sostituendo di ogni verosimiglianza quanto riferito in merito al fatto che egli si sarebbe limitato ad aprire la confezione del distanziometro, per poi abbandonarne l'involucro in un reparto, quindi testare l'apparecchio in un altro reparto e abbandonarlo a sua volta tra gli scaffali. Stante quanto accertato a video, si deve concludere che a nulla sarebbe valsa l'assunzione agli atti di altri filmati, per la quale è opportuno rilevare che il Ministero pubblico si era comunque attivato, e meglio come risulta dalla nota 7 febbraio 2017, non appena l'appellante ne ha fatto richiesta. Giova altresì porre in evidenza che in nessun momento dell'inchiesta all'appellante è stato impedito di proporre l'assunzione di nuove prove. b. Quo ai fatti del 16 novembre 2016, si rileva che AP 1 ha dichiarato che: "I fatti avvenuti in quest'occasione sono identici a quelli avvenuti in data 13 ottobre 2016. Dopo aver preso tre pinze, le quali erano contenute in altrettante confezioni, mi appartavo e "sconfezionavo" il tutto. Anche in questo caso testavo le pinze che però non erano di mio gradimento. Per questo motivo abbandonavo le tre pinze su uno scaffale." (VI PS 16.12.2016, pag. 5, da riga 2 a riga 6). Sentito a dibattimento in merito ai fatti in esame, egli ha precisato quanto segue: "(...) Mi

sono recato, credo, nel reparto bagni e le ho spaccettate tutt'e tre." (VI dibattimentale). Sennonché, anche in questo caso, i filmati agli atti sconfessano la versione di AP 1. In particolare, dal video "Prende e spacchetta confezioni.ave", e meglio al minuto 17:23:24, si vede l'appellante che, in posizione frontale rispetto alla videocamera, apre le confezioni che pochi secondi prima aveva preso dallo scaffale poi sito alla sua destra. Contrariamente a quanto riferito agli inquirenti, egli non si è appartato per sconfezionare il tutto, bensì ha provveduto in tal senso immediatamente dopo aver scelto e rimosso le pinze dallo scaffale, senza muoversi più di qualche centimetro. Egli non ha quindi spaccettato la confezione nel reparto bagni come preteso a dibattimento. Anzi, dal medesimo filmato, al minuto 17:24:02, lo si vede tenere nella propria mano sinistra le pinze e nella destra i relativi involucri. Nella corsia n. 42 "vasche da bagno" AP 1 giunge dodici secondi dopo, sempre tenendo nella mano sinistra le pinze e nella destra le confezioni, che abbandona poi su uno scaffale sito alla sua sinistra al minuto 17:24:27, non senza aver prima messo le pinze nella tasca sinistra della propria giacca al minuto 17:24:16, e meglio come risulta dal filmato "abbandona vuoti.ave". c. Tutto ciò ben ponderato, non vi erano quindi elementi a discarico dell'appellante che il MP potesse o dovesse assumere, con il che non vi è alcuna violazione apprezzabile dell'art. 6 CPP. L'appello deve pertanto essere respinto. 5. Pena La pena, non contestata dall'appellante nel quantum, appare adeguata e viene confermata. 6. Indennità, tasse e spese 6.1. Vista la sua soccombenza, a AP 1 non vengono assegnate indennità ex art. 429 CPP. 6.2. In ragione dell'esito dell'appello ed in applicazione dell'art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata l'attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, pari a fr. 950.-, a valere per la tassa di giustizia e le spese giudiziarie. Sempre per lo stesso motivo, gli oneri relativi al procedimento di appello sono pure posti a carico dell'imputato (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 80, 81, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 422, 429 CPP, 12, 47, 103, 106, 139 e 172ter CP, nonché, sulle spese l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. 2. Di conseguenza: 2.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di ripetuto furto di poca entità, per avere, a _____, presso il negozio _____ - in data 13 ottobre 2016, sottratto un distanziometro laser marca Bosch del valore di fr. 159.90, - in data 16 novembre 2016, sottratto tre pinze spelacavi marca Jokari del valore complessivo di fr. 64.85, e meglio come descritto nel DA 121/2017 del 4 gennaio 2017 e precisato nei considerandi. 2.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 500.-, che, in caso di mancato pagamento, verrà sostituita con la pena detentiva di giorni 5 (cinque). 3. Non si assegnano indennità ai sensi dell'art. 429 CPP.

E. 5

Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 400.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 600.- sono posti a carico dell'appellante.

E. 6

Intimazione a:

E. 7

Comunicazione a: - P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.